Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso. - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **1059.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di farmacia dell'Università di Napoli alla medesima facoltà dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1974, registro n. 12, foglio n. 276, con il quale sono stati trasferiti due posti di assistente ordinario dalla I alla II cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Napoli, a decorrere dal 1° novembre 1973;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di farmacia e del senato dell'Università di Napoli, rispettivamente adottate il 29 luglio 1976 e 18 ottobre 1976;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di farmacia e del senato accademico dell'Università di Roma, rispettivamente adottate il 5 maggio 1975 e 10 giugno 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla III cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Roma, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la III cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla II cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della stessa facoltà dell'Università di Napoli con decreto ministeriale 27 ottobre 1973;

Considerato che gli organi accademici dell'Università di Napoli hanno espresso il proprio nulla osta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della II cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla II cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Napoli con il decreto ministeriale 27 ottobre 1973, risulta attualmente ricoperto dal dott. Fedele Manna e che lo stesso ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la III cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1976, il posto di assistente ordinario già assegnato alla II cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Napoli con il decreto ministeriale 27 ottobre 1973, è attribuito alla III cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Roma.

Il dott. Fedele Manna, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferito, con il proprio consenso alla III cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1977
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 400

LEGGE 16 maggio 1977, n. **228.**

Conferimento del grado di aspirante guardiamarina agli allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti il 3 marzo 1977 sulle pendici del monte Serra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Agli allievi della prima classe del corso normale dell'Accademia navale deceduti nell'incidente di volo verificatosi sulle pendici del monte Serra il 3 marzo 1977 è conferito a titolo di tributo d'onore « alla memoria » il grado di aspirante guardiamarina del Corpo di stato maggiore.

Il conferimento è disposto d'ufficio, con decreto del Ministro per la difesa, a decorrere dal 2 marzo 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 16 maggio 1977, n. **229.**

Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo straordinario di lire 20.180 milioni nel quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif e di lire 23.750 milioni nel triennio 1976-78 per anticipazioni alla stessa società.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, e ristrutturato con legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è assegnato per il quadriennio

1974-77 a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la seguente ripartizione, un contributo straordinario di lire 20.180 milioni per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif:

lire 3.939 milioni per l'anno finanziario 1974;
lire 5.867 milioni per l'anno finanziario 1975;
lire 8.326 milioni per l'anno finanziario 1976;
lire 2.048 milioni per l'anno finanziario 1977.

Art. 2.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è inoltre assegnato per il triennio 1976-78, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la seguente ripartizione, un contributo straordinario di lire 23.750 milioni per l'effettuazione di anticipazioni alla società Eurodif:

lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1976;
lire 7.075 milioni per l'anno finanziario 1977;
lire 9.550 milioni per l'anno finanziario 1978.

E' fatto obbligo al CNEN di versare direttamente in conto entrate del Tesoro le somme che riceverà dalla società Eurodif a titolo di rimborso e di remunerazione della anticipazione di cui al comma precedente.

Art. 3.

Al complessivo onere di lire 34.380 milioni, di cui lire 20.180 milioni, relative al quadriennio 1974-77 per la partecipazione all'aumento del capitale della società Eurodif, e lire 14.200 milioni relative agli anni 1976-77 per la effettuazione di anticipazioni alla società Eurodif, si provvederà:

per lire 4.100 milioni a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 3523 e 5381, rispettivamente per lire 2.100 milioni e per lire 2.000 milioni dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974; a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo delle anzidette disponibilità il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per lire 4.450 milioni a carico dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1975; a tal uopo intendendosi prorogato per l'utilizzo della citata disponibilità il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per lire 3.500 milioni con riduzione dello stanziamento di cui al citato capitolo 9001 dello stesso Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976;

per lire 22.330 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del citato Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 16 maggio 1977, n. **230**.

Modifiche alla legge 21 febbraio 1963, n. 491: « Assegnazione in uso di immobili del patrimonio dello Stato e vendita delle relative scorte all'Università degli studi di Pisa ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto *a*), del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, è sostituito con il seguente:

« *a*) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, già in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di 1.653 ettari circa. Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi; ».

E' soppresso il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491.

La planimetria allegata alla legge 21 febbraio 1963, n. 491, già rettificata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1963, n. 166, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il comma primo dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, è sostituito con i seguenti:

« I beni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Università degli studi di Pisa nel campo delle attività agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attività didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.

I beni predetti non possono essere in nessun caso sub-concessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Planimetria identica nel testo della Camera e del Senato)

Planimetria dei terreni della Tenuta Demaniale di Tombolo nei comune di Pisa e Collesalvetti

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1977, n. 231.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 231. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione di una donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Orsara di Puglia (Foggia) con atto 31 maggio 1969, n. 291 di repertorio, a rogito notaio Tommaso Olivieri, consistente in un appezzamento di terreno esteso mq 490, sito in località Guardiola, catastalmente descritto nell'atto medesimo e sul quale l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ha già realizzato una caserma forestale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1977
Registro n. 23 *Finanze, foglio n.* 341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1977.

Nomina del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Considerato che sussiste la necessaria disponibilità organica nella qualifica di direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1977;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. Ercole Semenza, dirigente generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, è nominato direttore generale dell'Azienda medesima a decorrere dal 23 maggio 1977.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1977

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1977
Registro n. 4 *Trasporti, foglio n.* 394

(5789)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1977.

Nomina del commissario « ad acta » presso l'opera pia ospedale coloniale italiano « Giuseppe Garibaldi » di Tunisi.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la decisione n. 1340 del 29 ottobre 1976 adottata dal Consiglio di Stato sul ricorso presentato da Di Giorgio Giuseppe ed altri contro l'opera pia ospedale coloniale italiano « Giuseppe Garibaldi » di Tunisi, con la quale si dispongono adempimenti istruttori in merito al ricorso stesso ad opera di un commissario *ad acta* da nominarsi a cura di questo Ministero;
Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1946 (*Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 4 novembre 1946);
Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, l'ispettore superiore del Ministero degli affari esteri in pensione, dott. Giacomo Vaccari, è nominato commissario *ad acta* presso l'opera pia ospedale coloniale italiano « Giuseppe Garibaldi » di Tunisi, con l'incarico di svolgere gli adempimenti richiesti dal Consiglio di Stato con la decisione di cui nelle premesse nei termini dalla stessa stabiliti.
Le spese necessarie sia per quanto attiene alle eventuali missioni a Tunisi che per le indennità dovute saranno poste a carico del Ministero degli affari esteri e graveranno rispettivamente sui capitoli 1022 e 1341.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1977

Il Ministro: FORLANI

(5751)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Modificazioni alle piante organiche del personale della carriera direttiva e di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetto agli uffici di sorveglianza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1976, con il quale sono state ristrutturate le piante organiche del personale della carriera direttiva e di concetto delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa alle « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;
Visto l'art. 68 della citata legge che istituisce gli uffici di sorveglianza presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* annessa alla legge stessa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, n. 753, che stabilisce il contingente dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie da assegnare agli uffici di sorveglianza;
Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che modificando, tra l'altro, la menzionata tabella *A* ha soppresso le sedi degli uffici di sorveglianza di Gorizia e Matera, istituendo contestualmente quelle di Avellino e Udine;
Considerato che al fine di evitare ulteriori modificazioni delle piante organiche si ritiene opportuno trasferire gli organici delle sedi abolite a quelle di ultima istituzione;
Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso al riguardo parere favorevole nella seduta del 24 febbraio 1977;

Decreta:

La tabella *C* allegata al decreto ministeriale 5 novembre 1976 è sostituita, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 183

TABELLA *A*

PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA E DI CONCETTO DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE ADDETTO AGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA.

UFFICI DI SORVEGLIANZA	QUALIFICHE DIRETTIVE	CARRIERA DI CONCETTO
	Direttore aggiunto di cancelleria direttore di sezione di cancelleria o cancelliere	
Agrigento	1	1
Alessandria	1	1
Ancona	1	1
Avellino	1	1
Bari	1	1
Bologna	1	2
Brescia	1	1
Cagliari	1	1
Caltanissetta	1	1
Campobasso	1	1
Catania	1	1
Catanzaro	1	1
Cosenza	1	1
Cuneo	1	1
Firenze	1	1
Foggia	1	1
Frosinone	1	1
Genova	1	1
L'Aquila	1	1
Lecce	1	1
Livorno	1	2
Macerata	1	1
Mantova	1	1
Massa	1	1
Messina	1	1
Milano	1	2
Modena	1	1
Napoli	1	2
Novara	1	1
Nuoro	1	1
Padova	1	1
Palermo	1	1
Pavia	1	1
Perugia	1	1
Pescara	1	1
Pisa	1	1
Potenza	1	1
Reggio Calabria	1	1
Reggio Emilia	1	1
Roma	1	2
Salerno	1	1
Santa Maria Capua Vetere	1	1
Sassari	1	2
Siena	1	1
Siracusa	1	1
Spoleto	1	1
Torino	1	2
Trapani	1	1
Trento	1	1
Trieste	1	1
Udine	1	1
Varese	1	1
Venezia	1	1
Vercelli	1	1
Verona	1	1
Viterbo	1	1
Totale .	56	63

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

(5835)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1977.

Modificazioni alle piante organiche dei coadiutori dattilografi giudiziari addetti agli uffici di sorveglianza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa alle « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

Visto l'art. 68 della citata legge che istituisce gli uffici di sorveglianza presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* annessa alla legge stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, n. 754, che stabilisce il contingente dei coadiutori dattilografi da assegnare agli uffici di sorveglianza;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, che modificando, tra l'altro, la menzionata tabella *A*, ha soppresso le sedi degli uffici di sorveglianza di Gorizia e Matera, istituendo contestualmente quelle di Avellino e Udine;

Considerato che al fine di evitare ulteriori modificazioni delle piante organiche, appare opportuno trasferire gli organici delle sedi abolite a quelle di ultima istituzione;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso al riguardo parere favorevole nella seduta del 24 febbraio 1977;

Decreta:

La tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1975, n. 754, è modificata, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, per la parte relativa agli uffici cui si riferisce, come dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Roma, addì 7 marzo 1977

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Giustizia, foglio n.* 182

TABELLA *A*

COADIUTORI DATTILOGRAFI ADDETTI AI TRIBUNALI

UFFICI GIUDIZIARI	Coadiutori dattilografi giudiziari	Coadiutori dattilografi giudiziari addetti agli uffici di sorveglianza
(*Omissis*).		
Avellino	15	1
Gorizia	5	—
Matera	6	—
Udine	11	1

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

(5836)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Standard, stabilimento di Orcenigo Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ideal Standard, stabilimento di Orcenigo Inferiore (Pordenone), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Standard, stabilimento di Orcenigo Inferiore (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 giugno 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5696)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1977.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, e 14 giugno 1974, n. 403, con il quale sono state apportate modifiche agli articoli 7, 10 e 12 dello statuto stesso;

Visto l'art. 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1975, concernente la nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso, per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, è composto:

Levatino dott. Santo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Colaninno rag. Diva, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Frisoni rag. Nazzareno, in rappresentanza della regione Emilia-Romagna, designato dalla giunta regionale;

Castrucci dott. Luciano, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Forlì;

Cosmi Agostino, in rappresentanza del comune di Rimini;

Moretti dott. Ezio, in rappresentanza dell'azienda autonoma di soggiorno di Rimini.

Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre esercizi finanziari, a decorrere da quello in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5022)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1977.

Rideterminazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Emilia-Romagna per l'attuazione di compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospe-

daliera, le regioni sono tenute ad avvalersi — in posizione di comando — di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1975, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi del cennato art. 19, il contingente di personale da comandare presso la regione Emilia-Romagna;

Vista la richiesta avanzata dalla regione stessa intesa ad ottenere l'assegnazione di ulteriori unità di personale;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Emilia-Romagna per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, già determinato in complessive duecento unità, è elevato a complessive trecento unità, così ripartite:

venticinque medici;

cinque paramedici;

quarantacinque elementi direttivi;

novanta elementi di concetto;

centotrenta elementi esecutivi;

cinque subalterni.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Emilia-Romagna l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(5695)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audison international S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Audison international S.p.a. di Roma, ha effettuato pagamenti anticipati per un totale di $ USA 80.523,64 di cui ai modelli *B*-Import n. 5062844 del 10 marzo 1976 e n. 5062851 del 31 marzo 1976 rilasciati dal Credito italiano di Roma, per l'importazione di apparecchi radio, riproduttori stereo 8, di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente la operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 15 giugno ed il 5 ottobre 1976, con ritardi, quindi, di trenta e di centoventisette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707866 del 16 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 settembre 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti i presunti maggiori oneri derivanti dalle oscillazioni del dollaro USA che avrebbero portato ad una diminuzione della domanda sul mercato interno e scarsa liquidità di cassa, sono valutazioni di carattere strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Audison international S.p.a.

di Roma, mediante fidejussione della sede di Roma del Credito italiano, nella misura del 5% di $ USA 80.523,64 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5591)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marango Sport S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Marango Sport S.r.l. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 32.063,91 di cui al mod. *B*-Import n. 3997133 rilasciato in data 2 agosto 1974 dal Banco di Roma, filiale di Roma, per l'importazione di 104 cartoni di calzature da sport di origine e provenienza Repubblica popolare cinese;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente la operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 7 febbraio 1975, con un ritardo, quindi, di cinque mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 706570 del 10 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 29 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima.

Il ritardo infatti è stato attribuito alla chiusura del contingente assegnato alla dogana di Genova per cui lo sdoganamento ha potuto aver luogo solo all'apertura del contingente relativo all'anno 1975, e l'autorizzazione ministeriale prevista per l'importazione della merce non fu preventivamente richiesta in quanto, al momento dell'inoltro dell'ordine in Cina, il contingente assegnato presso la citata dogana era ancora quasi intatto e pertanto la ditta non aveva previsto il rapido esaurimento dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Marango Sport S.r.l. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Roma, nella misura del 5% di Fr. Sv. 32.063,91 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(5592)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero,

e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, ha effettuato i seguenti pagamenti anticipati:

Can. $ 66.414,29, di cui al mod. *B*-Import n. 4132226 rilasciato in data 4 aprile 1974 dalla sede di Genova della Banca nazionale del lavoro per l'importazione di duemilaventicinque cartoni di salmone al naturale di origine e provenienza Canada;

Can. $ 65.694,75, di cui al mod. *B*-Import n. 4132419 rilasciato in data 22 aprile 1974 dalla sede di Genova della Banca nazionale del lavoro per l'importazione di duemila cartoni di salmone al naturale di origine e provenienza Canada;

Can. $ 65.694,75, di cui al mod. *B*-Import n. 4132759 rilasciato in data 21 giugno 1974 dalla sede di Genova della Banca nazionale del lavoro per l'importazione di duemila cartoni di salmone al naturale di origine e provenienza Canada;

Fr. Fr. 785.000, di cui al mod. *B*-Import n. 4132969 rilasciato in data 8 agosto 1974 dalla sede di Genova della Banca nazionale del lavoro per l'importazione di settemilacinquecento cartoni di tonno al naturale di origine e provenienza Mauritania;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, sono state rilasciate per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi le relative fidejussioni di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione concernenti le operazioni predette sono state accettate dalla dogana di Genova nei seguenti termini:

mod. *B*-Import n. 4132226 del 4 aprile 1974, valido trenta giorni: importazioni effettuate fra il 19 settembre 1974 e il 15 aprile 1975 per il complessivo importo di Can. $ 66.173,53 (il residuo importo di Can. $ 240,30 è stato restituito dall'estero perché la merce non risulta importata) con ritardi, pertanto, varianti da quattro mesi e mezzo circa fino a oltre undici mesi rispetto al termine di validità dell'impegno;

mod. *B*-Import n. 4132419 del 22 aprile 1974, valido trenta giorni: importazioni effettuate fra il 23 luglio 1974 e il 12 novembre 1975 con ritardi, quindi, varianti fra sessantadue giorni e diciotto mesi circa rispetto al termine di validità dell'impegno;

mod. *B*-Import n. 4132759 del 21 giugno 1974, valido trenta giorni: importazioni effettuate, limitatamente a Can. $ 2.175 entro il termine di validità dell'impegno e per la differenza, pari a Can. $ 63.519,75 tra il 12 novembre 1974 ed il 21 gennaio 1976 con ritardi, quindi, varianti fra quattro mesi e diciotto mesi circa rispetto al termine suddetto;

mod. *B*-Import n. 4132969 dell'8 agosto 1974, scadenza 6 novembre 1974: importazioni effettuate, limitatamente a Fr. Fr. 169.500 entro il termine di validità dell'impegno e per una differenza di Fr. Fr. 276.000 fra il 7 aprile 1975 e il 15 ottobre 1975 con ritardi varianti fra cinque e undici mesi circa rispetto al termine suddetto. La merce corrispondente al residuo importo di Fr. Fr. 339.500 è stata rivenduta all'estero in transito;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, non ha saputo e potuto fornire alcuna giustificazione dei suddetti rilevanti ritardi e che anzi, benché ripetutamente sollecitata dall'Ufficio italiano dei cambi, non ha nemmeno inoltrato la prescritta domanda di svincolo delle fidejussioni in parola;

Considerato pertanto che non sono state fornite giustificazioni idonee ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Genova, nella misura del 5 % dei seguenti importi:

Can. $ 66.173,53, quale importo parziale del modello *B*-Import n. 4132226;

Can. $ 65.694,75, quale importo totale del modello *B*-Import n. 4132419;

Can. $ 63.519,75, quale importo parziale del modello *B*-Import n. 4132759;

Fr. Fr. 276.000, quale importo parziale del modello *B*-Import n. 4132969.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5659)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moneta S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di articoli casalinghi smaltati di origine e provenienza Francia la ditta Moneta S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 15.077.232 di cui al modello *B*-Import n. 4737887 del 2 gennaio 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 15 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di settantatre giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero » cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 491453 del 6 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'operatore ha inteso giustificare il ritardo con motivazioni di natura commerciale, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Moneta S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca Cesare Ponti di Milano, nella misura del 5 % di Lit. 15.077.232 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5664)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover di Ugolini & C. S.r.l., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gover di Ugolini & C. di Firenze, ha effettuato pagamenti anticipati di Lgs. 27.531,21 e Lgs. 27.546,69 di cui ai modelli *B*-Import n. 4764920/921 rilasciati in data 5 febbraio 1975 dal Credito artigiano di Firenze, per l'importazione di due partite di gomma naturale di origine Malaysia e provenienza Singapore-Malaysia;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 18 e 20 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di oltre sei mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti dalla ditta con l'istanza del 17 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la stessa non ha esibito alcuna documentazione atta a suffragare le proprie asserzioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover di Ugolini & C. di Firenze, mediante fidejussione della filiale di Firenze del Credito artigiano, nella misura del 5 % di Lgs. 27.531,21 e Lgs. 27.546,69 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5665)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Prima manifattura veneta di medicazione antisettica G. Pozzani S.p.a., in Vicenza.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta P.M.V.M.A. G. Pozzani S.p.a. di Vicenza, ha effettuato un pagamento anticipato di dollari 70.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4463047 rilasciato in data 18 febbraio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro, per l'importazione di garza greggia di cotone di origine Taiwan e provenienza Taiwan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 26 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di centoquattordici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 910059 del 3 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 1° ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati esclusivamente da esigenze aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta P.M.V.M.A. G. Pozzani di Vicenza, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Vicenza, nella misura del 5% di $ 70.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5663)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 176 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 22 dicembre 1975, n. 288/c, con il quale l'amministrazione provinciale di Enna ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada vicinale « Castani-Montagna-Val di Noce », dell'estesa di circa km 3+000;

Visto il voto 14 dicembre 1976, n. 896, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di circa km 3+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(5755)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta La Badonia S.n.c., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già at-

tribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta La Badonia S.n.c., via Cafiero, 8/10, Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 38.848 di cui al mod. *B*-Import n. 3987364 rilasciato in data 5 aprile 1976 dalla Banque de Suez - Italia, sede di Milano, per l'importazione di uno « Stacker H. 500 Ferag » di origine e provenienza Svizzera;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ponte Chiasso l'8 luglio 1976 con un ritardo, quindi, di trentadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 492278 del 3 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 settembre 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima. Infatti la giustificazione che la « Casa editrice Universo » acquirente dell'impianto non fosse in grado di accettare la consegna del materiale a seguito del ritardo nell'approntamento del nuovo stabilimento di Cinisello Balsamo non esclude l'imputabilità della ditta di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta La Badonia S.n.c. di Milano, mediante fidejussione della Banque de Suez - Italia, sede di Milano, nella misura del 5% di Fr. Sv. 38 848 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5748)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ghezzi Garibaldo, in Empoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Ghezzi Garibaldo, via Ridolfi, 58, Empoli, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 11.555,97 di cui al mod. *B*-Import n. 2584429 rilasciato in data 27 ottobre 1971 dalla Cassa di risparmio di Firenze, per l'importazione di cinquecentosettanta casse di filetto di sgombro all'olio di oliva di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Livorno il 7 febbraio 1972 per $ 6.089,48 e il 10 ottobre 1972 per $ 5.466,49 con ritardi, quindi, da due a undici mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 94509 del 25 ottobre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 6 settembre 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le sfavorevoli condizioni del mercato interno sono cause di ordine esclusivamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ghezzi Garibaldo di Empoli, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5% di $ 11.555,97 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5747)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Zanini e Colbertaldo, in Treviso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Zanini e Colbertaldo di Treviso, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 72.500 di cui al mod. *B*-Import n. 5424031 rilasciato in data 12 luglio 1976 dalla Banca cattolica del Veneto di Treviso, per l'importazione di autocarri di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Treviso per Fr.Fr. 68.500 entro i termini di validità dell'impegno e per il saldo di Fr.Fr. 4.000, corrispondenti al valore di un autocarro il 6 ottobre 1976 con un ritardo, quindi, di ventiquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/44543 del 17 dicembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 ottobre 1976, non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato determinato da motivazioni di carattere commerciale. Infatti l'autocarro in questione proveniva da una città al di fuori del normale itinerario di lavoro, dell'importatore, il quale ha deciso di aspettare di poter effettuare da tale città un carico completo onde evitare un aggravio delle spese di trasporto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Zanini e Colbertaldo di Treviso, mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto di Treviso, nella misura del 5% di Fr.Fr. 4.000, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5750)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone colpite nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bologna - piogge persistenti del 15-21 agosto, 1-5 settembre, 27-31 ottobre, 3-15 novembre 1976.

Modena - piogge persistenti del 15-31 dicembre 1976.

Parma - piogge persistenti dell'1-3, 30 ottobre, 2 novembre 1976, 9-12 gennaio 1977.

Piacenza - piogge persistenti del 2-5, 26-30 ottobre, 4-13 novembre 1976; inondazione del fiume Po del periodo 6 ottobre-14 novembre 1976.

Reggio-Emilia - piogge persistenti del 27-31 ottobre, 13-22 novembre, 13-23 dicembre 1976; alluvione del 2 novembre 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bologna - piogge persistenti del 15-21 agosto, 1-5 settembre, 27-31 ottobre, 3-15 novembre 1976:

comune di Borgo Tossignano per le località di Tossignano, Cadrignano, Capoluogo (Borgo Tossignano);

comune di Camugnano per le località di Traserra, Mogne, Vigo, Burzanella, S. Damiano, Guzzano, Carpineta, Bargi;

comune di Casalfiumanese per le località di Carseggio, Sassoleone, San Martino in Pedriolo, Croara, Pieve S. Andrea;

comune di Castel d'Aiano per le località di Casigno, Villa d'Aiano, Labante, Pieve di Roffeno;

comune di Castel del Rio per le località di Giugnola, Valsalva, Belvedere, Montefune, Cà d'Osta, Vàlmaggiore;

comune di Castel di Casio per le località di Badi, Pian di Casale, Casola, Castrola;

comune di Castello di Serravalle per le località di Castello, Fagnano, Tiola, Maiola, Capoluogo;

comune di Castel S. Pietro T. per le località di Montecalderaro, Frassineto;

comune di Castiglione Pepoli per le località di Sparvo, Creda, Lagaro, Baragazza, S. Giacomo, Capoluogo;

comune di Fontanelice per le località di Orsara, Prato, Capoluogo, S. Margherita, Posseggio, Fornione, Gaggio, S.M. Maddalena;

comune di Gaggio Montano per le località di S.M. Villiana, Silla, Bombiana, Marano, Pietracolora, Capoluogo;

comune di Granaglione per la località di Borgo Capanne;

comune di Grizzana per le località di Stanco, Salvaro, Pian di Setta, Vimignano, Capoluogo;

comune di Lizzano Belvedere per le località di Querciola, Rocca Corneta, Chiesina, Gabba;

comune di Loiano per le località di Bibulano, Quinzano, Scanello, Barbarolo;

comune di Marzabotto per le località di Gardelletta, Sperticano, Montasico, Canovella, Malfolle;

comune di Monghidoro per le località di Frassineta, Campeggio, Lognola;

comune di Monterenzio per le località di Bisano, S. Benedetto del Querceto, Villasassonero, Capoluogo, Sassuno, S. Clemente;

comune di Monte S. Pietro per le località di Monte S. Pietro, S. Chierlo, San Lorenzo in Collina, Ronca, Gavignano, Amola, Mongiorgio, Calderino;

comune di Monteveglio per le località di Oliveto, Montebudello, Capoluogo;

comune di Monzuno per le località di Montorio, Vado, Capoluogo, Trasasso, Gabbiano, Valle;

comune di Pianoro per le località di Gorgognano, Livergnano, S. Maria di Zena, Monte Calvo;

comune di Porretta Terme per le località di Castelluccio, Capugnano;

comune di S. Benedetto V.S. per le località di Pian del Voglio, Montefredente, Castel dell'Alpi;

comune di Sasso Marconi per le località di Badolo, Vizzano, Mongardino, Rasiglio, Scopeto, Tignano, Nugareto;

comune di Savigno per le località di S. Prospero, Vedegheto, S. Biagio, Merlano, Samoggia, Santa Croce, Rodiano;

comune di Vergato per le località di Carbona, Prunarolo, Castelnuovo, Oreglia, Capoluogo.

Modena - piogge persistenti del 15-31 dicembre 1976:

comune di Palagano per le località di Monchio, Boccasuolo, Costrignano, Susano, Savoniero, Montemolino;

comune di Montefiorino per le località di Isola, Macognano, Farneta, Lago, Casola, Vitriola, Giunzione, Gusciola, Rubbiano, Capoluogo;

comune di Frassinoro per le località di Piandelagotti, Romanoro, Cargedolo, Rovolo, Fontanaluccia, Riccovolto, Tollara, Spervara, Sassatella;

comune di Pievepelago per le località di Chiusura, Serra, Meledolo-Campitello, Borra, Sasso Tignoso-Fabbrica, Casella, Casa Mocco;

comune di Lamamocogno per le località di Pianorso, Sassostorno, Vaglio, Montecenere, Cadignano, Mocogno, Tiè, C. Beneventi;

comune di Polinago per le località di Cinghianello, Gombola, Cassano, San Martino, Brandola, Ronchi;

comune di Pavullo per le località di Frassineti, Benedello, Olina, Gaiato, Monzone, Verica, Coscogno, Renno, Iddiano, Castagneto;

comune di Serramazzoni per le località di Montagnana, Rocca Santa Maria, Varana, Faeto, Pompeano, Selva, S. Dalmazio, Riccò, Valle, Pazzano Monfestino Ligorzano;

comune di Prignano per le località di Castelvecchio, Saltino, Le Braglie, Morano, Sassomorello, Calvana, Montebaranzone, Pescarola, Pigneto;

comune di Fanano per le località di Trentino, Caselle, Trignano, Lotta, Canevare, Magredolo, Cerreto, S. Croce, Serrazzone;

comune di Sestola per le località di Vesale, Rocchetta Sandri, Castellaro, Casine, Roncoscaglia, Poggioraso;

comune di Montese per le località di S. Giacomo Maggiore, S. Martino, Semelano, Salto, Montespecchio, Maserno, Iola, Castelluccio, Doccia, Bertocchi;

comune di Zocca per le località di Missano Montetortore, Rasola, Montecorone, Monte Albano, Monte Ombraro, Ciano;

comune di Guiglia per le località di Rocchetta, Gainazzo, Roccamalatina, Samone, Pieve di Trebbio, Monteorsello, Castellino, C. Baraccani;

comune di Riolunato per le località di Sepiano, Castello, Ponte Fola, Prà di Sotto, Groppo;

comune di Montecreto per le località di Acquaria, Sorbella, Cà Zanghio, Riolo, Casella, Rovina, Cà Camatti;

comune di Marano sul Panaro per le località di Ospitaletto, Festà, Rodiano, La Casona, C. Galloni, Cà Muzzarelli, Cà Giacobazzi;

comune di Fiumalbo per le località di Versurone, Rotari, San Michele, Selva, Scaglietti, Montalecchio;

comune di Sassuolo per le località di Montegibbio, S. Michele de' Mucchietti;

comune di Savignano sul Panaro per la località di C. Zingarella;

comune di Castelvetro per le località di Levizzano, Puianello;
comune di Maranello per le località di San Venanzio, Torre Maina.

Parma - piogge persistenti dell'1-3, 30 ottobre, 2 novembre 1976, 9-12 gennaio 1977:
comune di Corniglio per la località di Signatrico;
comune di Valmozzola per le località di Valfiorana e Casale;
comune di Medesano per la località di Varano Marchesi;
comune di Solignano per la località di Specchio.

Piacenza - piogge persistenti del 2-5, 26-30 ottobre, 4-13 novembre 1976; inondazione del fiume Po nel periodo 6 ottobre-14 novembre 1976:
comune di Pianello Val Tidone per le località di tutto il territorio comunale;
comune di Lugagnano per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45;
comune di Ziano Piacentino per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23;
comune di Nibbiano: (Nibbiano per i fogli numeri 5, 4, 6, 12, 15, 32, 23, 22, 21, 20, 27, 29, 1, 2, 9, 3, 7, 8, 17) (Trebecco per i fogli numeri 3, 5 6, 8, 9, 10);
comune di Vigolzone per i fogli di mappa numeri 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 18, 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
comune di Gazzola per i fogli di mappa numeri 26, 27, 29, 37, 39;
comune di Rivergaro per i fogli di mappa numeri 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27;
comune di Camminata per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4;
comune di Ponte dell'Olio per i fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47;
comune di Gropparello per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;
comune di Vernasca per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62;
comune di Travo per tutto il territorio non montano, e per i fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67 del territorio montano;
comune di Pecorara tutto il territorio non montano e per i fogli di mappa numeri 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 del territorio montano;
comune di Piozzano per le località di tutto il territorio non montano; e per i fogli di mappa numeri 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39 del territorio montano;
comune di Bettola tutto il territorio;
comune di Bobbio tutto il territorio;
comune di Cerignale tutto il territorio;
comune di Coli tutto il territorio;
comune di Cortebrugnatella tutto il territorio;
comune di Farini d'Olmo tutto il territorio;
comune di Ferriere tutto il territorio;
comune di Morfasso tutto il territorio;
comune di Ottone tutto il territorio;
comune di Zerba tutto il territorio;
comune di Piacenza per i fogli di mappa numeri 31, 29, 30, 20, 21, 11, 12, 6, 10, 5, 4, 1, 2, 3, 7, 14, 13, 22, 41;
comune di Caorso per i fogli di mappa numeri 9, 40, 6, 5, 3, 1, 2, 4, 7, 38, 39, 10, 21, 11, 20, 19, 17, 18, 8, 12, 29, 14;
comune di Monticelli d'Ongina per i fogli di mappa numeri 13, 12, 11, 41, 42, 10, 9, 8, 7, 40, 4, 3, 2, 6, 1, 38, 39, 17, 24, 23;
comune di Castelvetro Piacentino per i fogli di mappa numeri 1, 3, 31, 32, 14, 15, 19, 20, 28, 29, 33, 27;
comune di Villanova per i fogli di mappa numeri 1, 2, 4, 3, 5, 10, 9, 8, 16, 23, 17;
comune di Castel S. Giovanni per i fogli di mappa numeri 11, 12, 3, 4, 6, 1, 2;
comune di Sarmato per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6;
comune di Rottofreno per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 7;
comune di Calendasco per i fogli di mappa numeri 8, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 11, 16.

Reggio Emilia - piogge persistenti del 27-31 ottobre, 13-22 novembre, 13-23 dicembre 1976; alluvione del 2 novembre 1976;
comune di Albinea per le località di Casa Vitala e Formica, interessando i fogli catastali numeri 26, 41 e 42;
comune di Casalgrande per la località di Fornace, interessando il foglio catastale n. 41;
comune di Castellarano per le località di Monti di Cadiroggio, Montecaria, Spallanzani, Lorano, Telarolo, Case Prodi di S. Valentino, Poggiola di S. Valentino, Case Ferri di S. Valentino, interessando i fogli catastali numeri 4, 5, 8, 10, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 35, 41;
comune di Quattro Castella per le località di Giunta delle Acque, Bersemme di Salvarano, Bedogno, Montemoro, Prebenda Salvarano, interessando i fogli catastali numeri 38, 44, 45, 46, 51, 52;
comune di S. Polo d'Enza per le località: Ca' Campione, Macigno, interessando i fogli catastali numeri 33, 38, 42;
comune di Scandiano per le località di Bragli-Rio Peligaro, interessando il foglio catastale n. 64;
comune di Vezzano sul Cr. per le località: Riolo, Cavazzone, Villa, Case Lolli, Ca' Rosino, Cuccagna, Casaratta, Montalto, La Vecchia, Signano, Paderna, Case Trovaglioli, Case Fornaciari, Case Piccinini, Case Martini, Monte di Pecorile, interessando i fogli catastali numeri 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;
comune di Luzzara per il Consorzio per la difesa dei terreni in golena di Po « Lorenzini Fiamminghi », « Luzzara-Riva », « Intercomunale Luzzara-Guastalla », interessando i fogli catastali numeri 8, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 32, 33;
comune di Guastalla per la località La Baita, interessando i fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(5666)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1977.

Misura dell'indennità integrativa speciale per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con gli articoli 1 e 2 della legge 31 luglio 1975, n. 364), istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, protocollo n. 10446 del 14 maggio 1977, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita, calcolato con base trimestre agosto-ottobre 1974 uguale a 100 per la determinazione dell'indennità di contingenza nei settori industria e commercio, è risultato il seguente: trimestre novembre 1976-gennaio 1977 pari a 143,27, arrotondato a 143, con un aumento di 9 punti; trimestre febbraio-aprile 1977 pari a 148,93, arrotondato a 149, con un aumento di 6 punti;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita è stato di 15 punti per il semestre novembre 1976-aprile 1977;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, che ha fissato in L. 1764 la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita riferito al semestre 1° novembre 1976-30 aprile 1977; maggiorazione che per i 15 punti rilevati per il periodo novembre 1976-aprile 1977 è di L. 26.460 per il personale in attività e di L. 21.168 per quello in quiescenza;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, la misura dell'indennità integrativa speciale per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1977 deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel semestre novembre 1976-aprile 1977;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, che ha stabilito che gli importi della indennità integrativa speciale, determinati in relazione ai punti di variazione degli indici del costo della vita durante il periodo dal 1° ottobre 1976 al 30 aprile 1978, vanno corrisposti integralmente o nel limite del 50% mediante buoni del Tesoro poliennali al portatore nei riguardi del personale dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza provvisto di trattamento annuo complessivo di importo, rispettivamente, superiore agli otto milioni o compreso tra i sei e gli otto milioni;

Decreta:

Art. 1.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1977, al personale in attività ed in quiescenza cui compete il sottoindicato trattamento economico annuo al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959 n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposta nel modo che segue:

1) personale in attività di servizio:

a) con trattamento annuo non superiore ai sei milioni: L. 129.344 in contante;

b) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 115.358 in contante e L. 13.986 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

c) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 101.372 in contante e L. 27.972 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

2) personale in quiescenza:

a) con trattamento annuo non superiore ai sei milioni: L. 103.475 in contante;

b) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 92.286 in contante e L. 11.189 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

c) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 81.097 in contante e L. 22.378 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore.

Art. 2.

Per l'anno 1977, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale spettante in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 80.944 per il personale in attività è di L. 64.755 per quello in quiescenza.

Al personale cui compete il sottoindicato trattamento economico annuo, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, i suindicati importi sono corrisposti nel modo che segue:

1) personale in attività di servizio:

a) con trattamento annuo non superiore ai sei milioni: L. 80.944 in contante;

b) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 66.958 in contante e L. 13.986 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

c) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 52.972 in contante e L. 27.972 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

2) personale in quiescenza:

a) con trattamento annuo non superiore ai sei milioni: L. 64.755 in contante;

b) con trattamento annuo compreso tra i sei e gli otto milioni: L. 53.566 in contante e L. 11.189 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore;

c) con trattamento annuo superiore agli otto milioni: L. 42.377 in contante e L. 22.378 da tradurre in buoni del Tesoro poliennali al portatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 310

(5837)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di maggio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 92,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 maggio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 312

(5868)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di maggio 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 85,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 maggio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1977
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 311

(5869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 9 aprile 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Enrico Scerni, console generale onorario di Liberia a Genova.

(5714)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di storia della filosofia medioevale e di storia della filosofia moderna e contemporanea nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia della filosofia medioevale;
2) storia della filosofia moderna e contemporanea,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5847)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale 4 maggio 1977, n. 10.10085/10089.G.81 (20), la sezione provinciale di Torino dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è stata autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla sig.ra Prassede Bottini con atto pubblicato dal notaio dott. Luigi Fissore al n. 58504/23876 di repertorio trascritto a Torino il 14 dicembre 1971 al n. 55430.

(5402)

Autorizzazione al comune di Montalcino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Montalcino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(3778/M)

Autorizzazione al comune di Riccò del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Riccò del Golfo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3779/M)

Autorizzazione al comune di Nughedu San Nicolò ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Nughedu San Nicolò (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 10.427.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3781/M)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Semestene (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3782/M)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Urbisaglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3783/M)

Autorizzazione al comune di Sala Consilina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Sala Consilina (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.599.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3795/M)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 maggio 1977, il comune di Alatri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3787/M)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Cellere (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.158.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3774/M)

Autorizzazione al comune di Civitella S. Paolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Civitella S. Paolo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.778.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3775/M)

Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.914.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3776/M)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Artena (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 75.717.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3777/M)

Autorizzazione al comune di Domusnovas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Domusnovas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.854.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3780/M)

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1977, il comune di Faenza (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 112.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(3785/M)

Autorizzazione al comune di Venticano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Venticano (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.674.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3788/M)

Autorizzazione al comune di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Montesarchio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 483.447.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3789/M)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Serre (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 53.659.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3790/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.557.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3791/M)

Autorizzazione al comune di Castel San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Castel San Lorenzo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.448.880 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3792/M)

Autorizzazione al comune di Vitulano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Vitulano (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.751.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3793/M)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 19 maggio 1977, il comune di Ceppaloni (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3794/M)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 maggio 1977, il comune di Comiso (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3772/M)

Autorizzazione al comune di Anzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 20 maggio 1977, il comune di Anzio (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3786/M)

Autorizzazione al comune di Amato ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 21 maggio 1977, il comune di Amato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.344 000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(3784/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 26 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,75	885,75	885,70	885,75	885,75	885,75	885,80	885,75	885,75	885,75
Dollaro canadese	843,90	843,90	844 —	843,90	843,95	843,85	844,10	843,90	843,90	843,90
Franco svizzero	352,48	352,48	352,25	352,48	352,40	352,45	352,48	352,48	352,48	352,50
Corona danese	147,24	147,24	147,10	147,24	147,15	147,22	147,21	147,24	147,24	147,25
Corona norvegese	168,30	168,30	168,10	168,30	168,15	168,30	168,28	168,30	168,30	168,30
Corona svedese	203,2[illegible]	205,26	203,20	203,26	203,30	203,25	203,35	203,26	203,26	203,25
Fiorino olandese	360,30	360,30	360,10	360,30	360,15	360,30	360,35	360,30	360,30	360,30
Franco belga	24,56	24,56	24,57	24,56	24,55	24,55	24,567	24,56	24,56	24,55
Franco francese	179 —	179 —	179 —	179 —	178,95	178,95	179,02	179 —	179 —	179 —
Lira sterlina	1521,40	1521,40	1522 —	1521,40	1521,20	1521,40	1521,35	1521,40	1521,40	1521,40
Marco germanico	375,75	375,75	375,70	375,75	375,65	375,75	375,84	375,75	375,75	575,75
Scellino austriaco	52,771	52,771	52,78	52,771	52,76	52,76	52,81	52,771	52,771	52,75
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,93	22,94	22,90	22,94	22,92	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,819	12,819	12,82	12,819	12,81	12,80	12,81	12,819	12,819	12,80
Yen giapponese	3,194	3,194	3,20	3,194	3,193	3,19	3,1950	3,194	3,194	3,20

Media dei titoli del 26 maggio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	80,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,750
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,900
» 5 % (Città di Trieste)	91,450
» 5 % (Beni esteri)	91,275
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,400
» 5,50 % » » 1968-83	78,400
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,750
» poliennali 7 % 1978	94,100
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,525
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,225
» » 9 % 1980	87,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	885,775
Dollaro canadese	844 —
Franco svizzero	352,48
Corona danese	147,225
Corona norvegese	168,29
Corona svedese	203,305
Fiorino olandese	360,325
Franco belga	24,563
Franco francese	179,01
Lira sterlina	1521,375
Marco germanico	375,795
Scellino austriaco	52,79
Escudo portoghese	22,93
Peseta spagnola	12,814
Yen giapponese	3,194

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla modificazione delle etichette dell'acqua minerale « Uresso » e autorizzazione alla vendita anche del tipo lievemente addizionato di anidride carbonica.

Con decreto 5 aprile 1977, n. 1620, la S.p.a. Fonti di Baceno con sede e stabilimento di produizone in Baceno (Novara), è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale « Uresso » di cui ai decreti ministeriali 4 marzo 1959, n. 689 e 21 aprile 1967, n. 899.

Inoltre, la predetta società è stata autorizzata a mettere in vendita la suddetta acqua minerale anche nel tipo lievemente addizionato di anidride carbonica.

(5608)

Autorizzazione temporanea alla vendita dell'acqua minerale « Acquachiara » in recipienti di materiale plastico

Con decreto 5 aprile 1977, n. 1619, la società Fonti Staro di Valli del Pasubio (Vicenza), è stata autorizzata fino al 31 dicembre 1978, alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acquachiara » di cui al decreto ministeriale 13 marzo 1974, n. 1456, anche in recipienti di materiale plastico, a base di cloruro di polivinile, denominato Benvic PEB 615, della capacità di 1500 ml.

(5609)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Nuoro e Oristano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Bruno Orrù è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arzana (Nuoro);

Il sig. Francesco Cau è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro);

Il sig. Domenico Canetto è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro);

Il sig. Nicola Porcedda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro);

Il sig. Evandro Perria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Escolca (Nuoro);

Il sig. Remigio Cara è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lodè (Nuoro);

Il sig. Pietro Pilia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lotzorai (Nuoro);

Il sig. Giovanni Asproni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lula (Nuoro);

Il sig. Giovanni Mulas è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nurri (Nuoro);

Il sig. Eugenio Contu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Onani (Nuoro);

Il sig. Giuseppe Chironi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orani (Nuoro);

Il sig. Giuseppe Moni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orune (Nuoro);

Il sig. Pietrino Noli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ovodda (Nuoro);

Il sig. Sebastiano Satta è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Posada (Nuoro);

Il sig. Egidio Lobina è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sadali (Nuoro);

Il sig. Antonio Parricciatu è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Teodoro (Nuoro);

Il sig. Eugenio Corda è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Suni (Nuoro);

Il sig. Giovanni Antonio Pinna è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ghilarza (Oristano);

Il sig. Pietro Contu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Morgongiori (Oristano);

Il sig. Amedeo Mura è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terralba (Oristano).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1977

Il Governatore: BAFFI

(5801)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Scandiano

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 908 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 1772/1814 nella seduta del 27 aprile 1977) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Scandiano (Reggio Emilia) adottato con delibera di consiglio comunale 10 gennaio 1975, n. 51.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5405)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesenatico

Con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 1977, n. 987 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1793/1786 nella seduta del 26 aprile 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì) adottata con deliberazione consiliare 17 marzo 1976, n. 150.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5408)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cortemaggiore

Con deliberazione della giunta regionale 29 marzo 1977, n. 904 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. n. 1768/1844 nella seduta del 27 aprile 1977) è stata approvata la variante generale al vigente piano regolatore generale adottata dal consiglio comunale di Cortemaggiore (Piacenza) con deliberazione 27 agosto 1974, n. 119.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(5407)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Isernia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con legge 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Isernia;

Considerato che la procura generale di Napoli con nota n. 65 del 6 settembre 1976, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 10 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 21 giugno 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Isernia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 11 Giustizia, foglio n. 6

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Isernia, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 30 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso. . . . . .;

l) è scritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4916)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

	Candidato		Punti	
1.	Annecchino Francesco, nato a Napoli il 13 giugno 1946	punti	100	su 100
2.	Canavese Ferdinando, nato a Torino il 4 marzo 1945	»	100	»
3.	Chiari Giorgio, nato a Spinadesio (Cremona) il 19 gennaio 1944	»	100	»
4.	La Capria Alessandro, nato ad Urbino (Pesaro) il 30 novembre 1943	»	100	»
5.	Sepe Silvano, nato a Marano di Napoli il 12 novembre 1943	»	100	»
6.	Cassì Giuseppe, nato a Modica il 6 giugno 1945	»	98	»
7.	Galea Pasquale, nato a Taurianova il 16 luglio 1940	»	98	»
8.	Di Francesco Giuseppe, nato a Serradifalco il 13 marzo 1943	»	96	»
9.	Barletta Aldo, nato a Caltagirone (Catania) il 18 dicembre 1943	»	95	»
10.	Freni Giuseppe, nato a Porto Ceresio (Varese) il 3 luglio 1940	»	95	»
11.	Podestà Emilio, nato a Genova il 13 dicembre 1945	»	95	»
12.	Tamisani Anna Maria, nata a Genova-Sestri l'8 settembre 1945	»	95	»
13.	Violini Attilio, nato a Luino (Varese) il 5 febbraio 1940	»	95	»
14.	Padula Maurizio, nato a Roma il 12 giugno 1943	punti	94	su 100
15.	Dell'Agnola Carlo Alberto, nato a Roma il 1° ottobre 1942	»	92	»
16.	Bassotti Alessandri Amedeo, nato a Roma il 20 giugno 1943	»	90	»
17.	Cavallaro Sebastiano, nato a Ionia (Catania) il 29 luglio 1944	»	90	»
18.	Pelli Piero, nato a Firenze il 21 febbraio 1933	»	90	»
19.	Ricci Stefano, nato a Pančevo (Belgrado) il 28 gennaio 1946	»	90	»
20.	Tiraboschi Roberto, nato a Lecco (Como) il 29 marzo 1941	»	90	»
21.	Varenna Roberto, nato a Milano il 14 ottobre 1942	»	90	»
22.	Marenzi Cesare, nato a Lecce il 15 giugno 1939	»	88	»
23.	Bassani Fabrizio, nato a Monticello (Como) il 24 novembre 1943	»	86	»
24.	Riglietti Serafino, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 6 gennaio 1940	»	86	»
25.	Cucchi Luciano, nato a Torino il 25 ottobre 1939	»	85	»
26.	Magni Manlio, nato a Varano Borghi il 18 novembre 1942	»	85	»
27.	Rizzo Antonino, nato a Carrosio (Alessandria) il 22 giugno 1943	»	85	»
28.	Seymandi Pierluigi, nato a Saluzzo il 2 aprile 1943	»	85	»
29.	Campanelli Giuseppe, nato a Roma il 16 maggio 1942	»	84	»
30.	Luzzani Sergio, nato a Pognana (Como) il 20 giugno 1939	»	84	»
31.	Cagol Pier Paolo, nato a Bolzano l'8 agosto 1939	»	83	»
32.	Boglino Camillo, nato a Palermo il 18 giugno 1939	»	82	»
33.	Martone Antonio, nato a Napoli il 23 luglio 1945	»	82	»
34.	Balossi Restelli Paolo, nato a Milano il 30 marzo 1946	»	80	»
35.	Cordioli Giampiero Antonio, nato a Verona il 7 agosto 1944	»	80	»
36.	Santoro Salvatore, nato a Calatafimi (Trapani) il 5 novembre 1940	»	80	»
37.	Fabbrini Giorgio, nato a Udine il 6 luglio 1940	»	79	»
38.	Carmignola Giovanni, nato a Treviso il 29 dicembre 1943	»	77	»
39.	Barbieri Vittorio, nato a Voghera il 20 aprile 1942	»	75	»
40.	Frigiola Alessandro, nato a Bressanone il 18 dicembre 1942	»	75	»
41.	Marinelli Ennio, nato a Napoli il 12 aprile 1936	»	75	»
42.	Musi Luciano, nato a Vicenza il 21 ottobre 1943	»	75	»
43	Campobasso Paolo, nato a Bari il 31 agosto 1945	»	74	»
44.	Avventi Luigi, nato a Padova il 16 marzo 1943	»	73	»
45.	Dolce Maurizio, nato a Polizzi Generosa il 6 giugno 1943	»	72	»
46.	Cairoli Guido, nato a Bologna l'11 luglio 1941	»	70	»
47.	Di Quattro Giovanni, nato a Buccheri (Milano) il 24 dicembre 1939	»	70	»
48.	Piazzolla Benedetto, nato a Barletta il 27 maggio 1941	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5309)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sette posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « manovale per servizi vari - manovale addetto ai servizi generali » comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 9 aprile 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1977, registro n. 12 Difesa, foglio n. 290, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « manovale per servizi vari - manovale addetto ai servizi generali » comune.

(5770)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « manovale per servizi vari - serpante » comune.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª del 9 aprile 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1977, registro n. 10 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « manovale per servizi vari - serpante » nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali.

(5771)

CORTE DEI CONTI

Spostamento della sede delle prove scritte del concorso per titoli ed esami, a dieci posti di referendario

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 12 gennaio 1977, a modifica di quanto stabilito all'art. 12, secondo comma, del bando medesimo, avranno luogo, fermi restando i giorni 22, 23, 24 e 25 giugno 1977, in Roma presso la Scuola superiore di polizia, via dei Pirenei, 2, alle ore 8 di ciascuno dei giorni sopra indicati.

(5804)

OSPEDALE « SS. GONFALONE » DI MONTEROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo di pronto soccorso e due posti di assistente di pronto soccorso addetti al servizio autonomo di accettazione, guardia e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monterotondo (Roma).

(5737)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso a due posti di aiuto dell'istituto di anatomia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto dell'istituto di anatomia patologica presso il centro ospedaliero di Borgo Trento (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(5811)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(5738)

OSPEDALE PEDIATRICO PROVINCIALE DI AREZZO

Concorso a due posti di aiuto pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arezzo.

(5773)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso ad un posto di aiuto capo della divisione di chirurgia maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della divisione di chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(5774)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di aiuto di analisi e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di analisi e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(5729)

OSPEDALE « E. D'AOSTA » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di collaboratore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli.

(5732)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(5808)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Urbino (Pesaro).

(5730)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Lentini (Siracusa).

(5734)

OSPEDALE « POVERI DI CRISTO » DI MODIGLIANA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale per operare in ambito comprensoriale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modigliana (Forlì).

(5735)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ematologia (a tempo pieno);

un posto di primario della divisione di dermosifilopatia;

un posto di primario del servizio di accettazione;

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia (a tempo pieno);

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso (a tempo pieno);

due posti di assistente di radiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche (a tempo pieno);

un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Reggio Calabria.

(5736)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1977, n. 2.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, avente per oggetto: « Istituzione del consorzio di gestione dei comprensori economico-urbanistici nella regione Lazio ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 29 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, è così integrato:

« In tal caso la rappresentanza dei singoli comuni è adeguata in base alle disposizioni di cui all'art. 5, secondo comma ».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 71, sono sostituiti dal seguente comma:

« Per la costituzione delle comunità montane si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 19 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1977, n. 3.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, recante disposizioni in materia di assistenza scolastica e di diritto allo studio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 29 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 11 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme non impegnate dagli enti delegati sono utilizzate nell'anno scolastico successivo a condizione che vengano destinate ad interventi che non comportano spese per il personale ».

Art. 2.

La spesa annua autorizzata dall'art. 27 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, è aumentata della somma di lire 2.000.000.000 che viene portata in aumento dello stanziamento iscritto nel cap. 120830 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976.

All'onere di L. 2.000.000.000, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 172753 del bilancio per il medesimo esercizio (partita n. 11, elenco n. 3).

Art. 3.

Norme transitorie

Il cinquanta per cento della somma di L. 2.000.000.000 disponibile per l'esercizio finanziario 1976 viene destinato ai seguenti interventi:

a) assegnazione di fondi ai comuni per l'acquisto di scuolabus;

b) concessione ai comuni di contributi straordinari destinati alla estinzione di debiti contratti per l'acquisto di scuolabus commisurati alle quote di capitale rimaste da pagare a partire dal 1° gennaio 1976;

c) assegnazione di somme ai comuni ed alle provincie destinate all'acquisto di libri a favore delle biblioteche di classe o di istituto ovvero di altro materiale didattico di uso collettivo, dando la priorità alle scuole che effettuano la sperimentazione didattica. Per tali acquisti si osservano le modalità previste dall'art. 13 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77;

d) concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici, con carattere prioritario per le scuole materne ed elementari. Tali contributi possono essere concessi anche per acquisti già effettuati dai comuni nel corrente anno scolastico;

e) iniziative per l'aggiornamento degli insegnanti e la qualificazione degli educatori di cui all'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, da attuarsi avvalendosi dei consigli di circolo o di istituto;

f) concessione di contributi ai comuni per il controllo sanitario degli alunni delle scuole statali ad integrazione dei servizi di medicina scolastica.

I provvedimenti riguardanti gli interventi di cui al precedente comma sono adottati dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno 1977.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva un piano integrativo per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico 1976-77, al quale viene destinata la somma di L. 2.000.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 19 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1977, n. 4.

Interpretazione autentica dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 29 gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 72, va interpretato nel senso che le disposizioni della legge stessa non trovano applicazione nei confronti degli strumenti urbanistici che non ricadono nell'ipotesi di cui al primo comma e che alla data di entrata in vigore della legge stessa erano già pervenuti per l'approvazione all'assessorato

regionale all'urbanistica, e che in sede di approvazione di detti strumenti urbanistici l'assessorato regionale all'urbanistica e la giunta regionale dovranno comunque attenersi a principi di contenimento della espansione urbana e di difesa dell'ambiente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 21 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 19 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1977, n. **5.**

Rifinanziamento della legge regionale 19 settembre 1974, n. 62, concernente norme per lo sviluppo dei servizi di prevenzione e riabilitazione per gli handicappati.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 29 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità indicate nella legge regionale 19 settembre 1974, n. 62, è autorizzata una spesa di L. 400.000.000 per l'anno finanziario 1976.

A tal fine, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976, è istituito, sotto il titolo I - sezione IV - rubrica 15 - categoria IV, il cap. 141536 « Contributi ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane per lo sviluppo delle attività preventive, riabilitative, di inserimento sociale e lavorativo in favore degli handicappati fisici, psichici e/o sensoriali », con lo stanziamento di L. 400.000.000.

All'onere relativo si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 172753 (partita n. 19, elenco n. 3) del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1977, n. **6.**

Concessione di contributi alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 29 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale di cui alla legge 8 gennaio 1975, n. 1, possono essere concessi contributi per la realizzazione di iniziative propagandistiche, culturali e folkloristiche, costituenti coefficienti di attrazione turistica della località.

Art. 2.

La domanda per la concessione del contributo, indirizzata alla regione Lazio - assessorato turismo e sottoscritta dal presidente dell'associazione pro-loco, deve contenere l'indicazione delle singole iniziative ed attività programmate nel corso dello anno solare e, ai fini dell'accreditamento delle provvidenze, del numero di conto corrente postale della richiedente associazione.

L'istanza deve essere corredata da relazione illustrativa e da preventivo di spesa, debitamente firmati dal presidente della predetta associazione.

Art. 3.

La giunta regionale delibera, sentita la competente commissione consiliare permanente e su proposta dell'assessore al turismo, la concessione del contributo.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di L. 100.000.000.

La predetta spesa è iscritta al cap. 162535 (titolo I - sezione VI - rubrica 25 - categoria IV) che si istituisce nello stato di previsione del bilancio 1976 con la seguente denominazione « Contributi alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale ».

All'onere di L. 100.000.000 di cui ai commi precedenti si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 172753 (elenco n. 3, partita n. 16).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1977, n. **7.**

Norme concernenti l'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 3 del 29 gennaio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 34 del 14 luglio 1976, scadrà il 30 giugno 1977.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1977, n. **8.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo della economia montana.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 29 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 21 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, viene così integrato:

« Le comunità montane potranno altresì avvalersi, gratuitamente, per i compiti istituzionali e per l'assistenza tecnica, degli uffici della Regione ed, inoltre, per esigenze particolari, temporanee ed eccezionali, anche del personale regionale.

In tale ipotesi saranno a carico delle comunità montane soltanto gli oneri relativi al trattamento di missione e quelli eventualmente dovuti per prestazioni fuori dell'oraio ordinario del lavoro ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, è così sostituito:

« Le comunità montane 13ª, 16ª e 17ª assorbiranno il personale delle aziende silvo-pastorali in servizio alla data del 31 gennaio 1973 e subentreranno nelle attività e passività delle suddette aziende in proporzione al numero dei comuni acquisiti per effetto della presente legge ».

Art. 3.

All'art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, vengono aggiunti i seguenti ulteriori commi:

« Le comunità montane 13ª, 16ª e 17ª istituiranno, con propri regolamenti, ruoli ad esaurimento nei quali dovrà essere collocato il personale da assorbire secondo il disposto del comma precedente.

Tali regolamenti dovranno prevedere come disciplina del rapporto di impiego la normativa identica a quella in vigore per il personale dipendente da comuni e province, sia per quanto concerne lo stato giuridico che il trattamento economico, di pensione e previdenza ».

Art. 4.

All'onere finanziario, che si presume in complessive lire 150.000.000 per ciascuno degli anni 1977 e successivi per la corresponsione delle spettanze al personale addetto a compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo-pastorale, provvederà la Regione tramite le comunità montane presso cui detto personale presta servizio.

A tal fine nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977 sarà iscritta la spesa di L. 150.000.000, in apposito capitolo da istituirsi con la seguente denominazione: « Corresponsione del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende speciali silvo-pastorali, addetto a compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo-pastorale ».

All'onere relativo si farà fronte mediante parziale utilizzazione della maggiore entrata derivante dall'incremento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determinato ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 356.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 22 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 20 *gennaio* 1977.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. **9.**

Modifiche ed integrazioni dell'art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, relativa all'ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 29 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, è sostituito dai seguenti:

A favore del personale transitato anche a domanda alla Regione cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1973, è liquidato a carico del bilancio regionale, ad integrazione della pensione conferita dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, una quota di pensione virtuale da determinarsi secondo le norme previste dall'ordinamento della citata Cassa pensioni, con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato *A* della legge 26 luglio 1965, n. 965:

a) prendendo, però a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione del servizio quella omnicomprensiva corrispondente al livello retributivo-funzionale da attribuire al dipendente ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali;

b) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

La quota integrativa di pensione da corrispondere, effettivamente a carico della Regione, a decorrere dal 1° gennaio 1975 è pari alla differenza tra l'ammontare risultante per il trattamento totale di cui al comma precedente e quello della pensione conferita dalla Cassa pensioni dipendenti degli enti locali ed è reversibile con le modalità ed alle condizioni previste dalla Cassa pensioni predetta.

Alle quote integrative di cui al comma precedente si applicano alla medesima decorrenza e con la stessa disciplina le variazioni che vengono disposte dalla Cassa pensioni predetta per la riliquidazione e per la perequazione delle pensioni a carico.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per l'anno 1976, in L. 130.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap 172751 « Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 e contemporanea istituzione nel medesimo bilancio regionale del cap. 110310 « Erogazione di quote di pensione integrativa » di pari importo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 *gennaio* 1977.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. **10.**

Anticipazione per conto delle comunità montane per trattamento economico al personale già dipendente dei consigli di valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione con esclusione di quello addetto ai compiti di vigilanza e custodia del patrimonio silvo-pastorale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 29 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio anticiperà in nome e per conto delle comunità montane le somme occorrenti per il pagamento delle competenze per l'anno 1977 spettanti al personale già dipendente dai consigli di valle costituiti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 1955, n. 987, e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella regione Lazio, con esclusione di quello addetto a compiti di vigilanza e custodia, per il quale si provvederà con apposita legge.

La regione Lazio provvederà, altresì, ad anticipare, sempre in via sostitutiva, le somme necessarie per i relativi oneri riflessi.

Art. 2.

L'assessore agli enti locali ed alle comunità montane della regione Lazio provvederà a tutte le operazioni preliminari necessarie per l'erogazione delle competenze spettanti al personale di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1977 l'anticipazione di L. 80.000.000 che sarà iscritta in apposito capitolo di spesa del relativo bilancio di previsione.

Art. 4.

Il rimborso da parte delle comunità montane dell'anticipazione di L. 80.000.000 di cui al precedente art. 3 sarà iscritto in apposito capitolo di entrata dello stesso bilancio di previsione per l'anno finanziario 1977.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 gennaio 1977.

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. **11.**

Istituzione di un capitolo di bilancio denominato « Contributo straordinario alle comunità montane per le spese di gestione ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 29 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per sopperire alle spese di gestione è concesso a ciascuna comunità montana un contributo straordinario nella seguente misura:

1ª comunità montana	L.	14.382.158
2ª comunità montana	»	18.894.349
3ª comunità montana	»	14.936.360
4ª comunità montana	»	25.116.708
5ª comunità montana	»	37.468.386
6ª comunità montana	»	31.125.313
7ª comunità montana	»	27.600.811
8ª comunità montana	»	23.460.221
9ª comunità montana	»	33.303.042
10ª comunità montana	»	47.339.161
11ª comunità montana	»	21.773.835
12ª comunità montana	»	33.921.216
13ª comunità montana	»	44.881.758
14ª comunità montana	»	35.570.471
15ª comunità montana	»	30.641.343
16ª comunità montana	»	29.029.220
17ª comunità montana	»	27.374.828
TOTALE	L.	496.819.180

Art. 2.

Al fine di provvedere alla dimissione delle passività delle comunità montane 13ª, 16ª e 17ª, relative alle spese sopportate per il pagamento del personale ivi trasferito dalle soppresse aziende silvo-pastorali ai sensi della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, vengono concessi contributi straordinari di complessive L. 503.180.820.

La predetta somma viene devoluta all'estinzione delle anticipazioni erogate alle predette comunità, disposte ai sensi delle leggi regionali n. 71 del 15 novembre 1974, n. 34 del 22 aprile 1975 e n. 18 del 30 aprile 1976.

Art. 3.

All'onere di lire un miliardo, previsto dai precedenti articoli per il 1976, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 172753, concernente il fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, del bilancio di previsione relativo allo stesso anno (elenco n. 3, partita n. 13).

La somma di L. 1.000.000.000 è iscritta nel cap. 162601 che viene istituito nel bilancio 1976 con la seguente denominazione: « Contributo straordinario alle comunità montane per le spese di gestione » (titolo I - sezione VI - rubrica 26 - categoria IV).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 24 gennaio 1977

FERRARA

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 gennaio 1977.

(4803)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771450)